



# Comune di Erto e Casso

Medaglia d'oro al merito civile

Provincia di Pordenone

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

**COPIA**

ANNO 2021  
N. 17 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E SCELTE DISCREZIONALI RIGUARDO IL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP / C.U.P) ANNO 2021. INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI / FUNZIONARI COMPETENTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI ED ALLA GESTIONE DELL'ENTRATA.

L'anno 2021, il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 19:15 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Carrara Antonio	Sindaco	Presente
Corona Davide	Vice Sindaco	Presente
Sain Michela	Assessore	Presente
Martinelli Katy	Assessore	Presente

**Assiste il** Segretario Greco Vincenzo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Carrara Antonio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

**[--\_Hlk64286025--]OGGETTO:** Approvazione delle tariffe e scelte discrezionali riguardo il Canone Unico Patrimoniale (CUP / C.U.P) anno 2021.  
Individuazione degli Uffici / Funzionari competenti al rilascio delle autorizzazioni/concessioni ed alla gestione dell'entrata.

**VISTA** ed analizzata la proposta di deliberazione:

**VISTO** il parere *tecnico, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

**VISTO** il parere *contabile, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e d) dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

## LA GIUNTA COMUNALE

**[--\_Hlk30836156--][--\_Hlk64286208--]RITENUTA** la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto comunale;

**ADOTTA a seguito di votazione unanime** la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

**RICHIAMATA** la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), che ha introdotto (commi da 816 ad 847) il nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e il canone per le aree e spazi mercatali ed in particolare il comma 816:

*“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

Il comma 837:

*“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.”*

**PREMESSO** che:

- Il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione per:
  - a) **la diffusione di messaggi pubblicitari**, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
  - b) **l'occupazione**, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio

- indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- c) le pubbliche **affissioni** (valide comunque dal momento, qualora e nel periodo che il servizio sia istituito);
  - d) l'occupazione di **aree mercatali** (valide comunque dal momento, qualora e nel periodo vengano definite);
- ai sensi dell'art. 1, comma 837, della suddetta legge il presupposto del canone per le aree e spazi mercatali è l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**DATO ATTO** che con apposito Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 /2021 ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997, è stata stabilita la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale disponendo:

- all'at.7, che:

*“1. Spetta alla Giunta Comunale (in sede di approvazione delle tariffe) determinare la "correzione" dei singoli coefficienti moltiplicatori standard stabiliti dalla legge (co.826-827), **per tutte o alcune delle fattispecie** imponibili in modo da ottenere tariffe differenziate, tenendo conto di quanto normato dalla legge e dal presente regolamento in tema di definizione dei criteri, di riduzioni, esenzioni, maggiorazioni e differenziazioni possibili.*

*2. La deliberazione di cui al comma precedente di norma deve essere approvata entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, o altro stabilito dalla legge.*

*3. Le tariffe, **qualora non modificate** entro il suddetto termine, **si intendono prorogate di anno in anno.**”*

- agli artt. 3, 13, 17 e 44 i **criteri** per la determinazione del Canone;
- agli artt. 12 e 16 la classificazione e la **tipologia delle fattispecie**
- agli artt.14 e 18 i casi di **Esenzione**
- agli artt.15, 19 e 46 i casi di **Riduzioni / Maggiorazioni / Differenziazioni** del canone, prevedendo che:

art.15 (occupazione spazi/aree):

*1. La Giunta Comunale, (in sede di definizione delle tariffe) può definire **altre riduzioni o tariffe maggiorate** fino ad un massimo del 150 %, in puntuali casistiche e/o per fasce di superficie.*

*2. La Giunta può altresì, **eccezionalmente**, stabilire riduzioni fino ad azzerare della tariffa, per tutto l'anno e/o per un periodo, a favore di una o più categorie, in particolari situazioni straordinarie e/o emergenziali, o qualora per causa di forza maggiore, la concessione non possa essere usufruita.*

art.19 (pubblicità):

*1. Viene data facoltà alla Giunta Comunale di stabilire (in fase di approvazione delle tariffe) eventuali riduzioni, e/o appositi differenti coefficienti moltiplicatori, nelle casistiche non già normate dalla legge, anche diversificando le fasce in base alla superficie ed altri parametri.*

*2. Può essere deliberata, da parte della Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe, una maggiorazione puntuale **per categorie speciali, in determinate zone**, laddove per la particolarità dell'area, con riferimento al flusso, al traffico veicolare o pedonale e alla concentrazione di attività commerciali e simili circostanze, derivi per **tutte o solo alcune fattispecie di categorie**, una maggiore visibilità quindi efficacia del messaggio pubblicitario.*

*La Giunta ha facoltà di **definire aree, categorie e maggiorazione corrispondente**.  
La maggiorazione non può superare il 150% rispetto allo standard.*

3. *La Giunta può altresì, eccezionalmente, stabilire riduzioni fino ad azzerare della tariffa, per tutto l'anno e/o per un periodo, a favore di una o più categorie, in particolari situazioni straordinarie e/o emergenziali, o qualora per causa di forza maggiore, la concessione non possa essere usufruita.*

art.46 (mercatali):

1. *Possono essere previste dalla Giunta Comunale, in via ordinaria, annualmente in sede di approvazione delle tariffe, riduzioni e/o maggiorazioni nei limiti imposti dalla legge (co.843);*

2. *La Giunta può altresì, eccezionalmente, stabilire riduzioni fino ad azzerare della tariffa, per tutto l'anno e/o per un periodo, a favore di una o più categorie, in particolari situazioni straordinarie e/o emergenziali, o qualora per causa di forza maggiore, la concessione non possa essere usufruita.*

- all' art.25 (Rilascio della concessione o autorizzazione)

- 1) *Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:*

- a) *Pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;*
- b) *Pagamento dei **diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;***
- c) *Rimborso delle **spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;***
- d) *Versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;*
- e) *Pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.*

**VALUTATO** nel merito, **di applicare le seguenti tariffe maggiorate**, per quanto riguarda la pubblicità:

1- Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle **insegne luminose o illuminate**, viene applicata una maggiorazione del 100% della relativa tariffa

2. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne vengono altresì applicate le seguenti **ulteriori maggiorazioni:**

50% per superfici oltre il metro quadro;

**RICHIAMATO** l'art.9-ter, commi da 2 a 8, della legge di conversione n.176/2020 al D.L. n.137/2020 in base al quale (causa emergenza COVID) vige l'esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, dal pagamento del Cosap (canone per l'occupazione di spazi pubblici) da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione che riguardano l'utilizzo di suolo pubblico;

**[--\_Hlk69109955--]PRESO ATTO** del perdurare dello stato emergenziale per la pandemia COVID in corso per cui la Giunta Comunale, avvalendosi della facoltà conferita dal dettame del Regolamento vigente, art. 15 co.1, art.19 co.3, art 46 co.2, valuta opportuno intervenire sulle tariffe, per l'anno in corso, azzerandole in parte, come da prospetti allegati;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di provvedere:

- 1) alla determinazione delle tariffe per:
  - a) **la diffusione di messaggi pubblicitari;**
  - b) **l'occupazione**, delle aree/spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti;
  - c) Le pubbliche **affissioni**
  - d) L'occupazione di **aree mercatali**
- 2) Alle specifiche riguardo eventuali ulteriori casi di **riduzione** che si ritengono sufficienti come e per quanto stabilite dalla legge e dal regolamento;
- 3) Al pronunciamento riguardo alla possibilità di stabilire **eccezionalmente**, riduzioni fino ad

azzerare della tariffa visto il protrarsi dell'emergenza COVID in quanto classificabile come situazioni straordinarie ed emergenziale.

**Inoltre**, visto l'art.49 comma 5 del Regolamento:

*“Per il 2021, in via transitoria, fino alla riorganizzazione della gestione della materia e dei servizi in genere, anche in riferimento alla riforma delle autonomie locali in atto nel Friuli Venezia Giulia, il servizio della **Pubblicità**, delle **Pubbliche Affissioni** (qualora sia attivato), delle **Occupazioni di spazi pubblici** resta soggetto alle attuali modalità di svolgimento compresa la competenza degli attuali uffici al rilascio delle Concessioni / Autorizzazioni, anche in riferimento a quanto stabilito dal comma 846, art.1, della L.n.160 del 27 dicembre 2019, che prevede il mantenimento degli eventuali contratti con i concessionari in essere fino alla scadenza, ed alle stesse (o più favorevoli per il Comune) condizioni”.*

**RITENUTO** di conseguenza opportuno procedere ad individuare/confermare comunque (in virtù del fatto che si tratta di una nuova fattispecie di entrata) i relativi Uffici/Funzionari responsabili, anche se in continuità con il 2020, nella maniera seguente:

Per quanto riguarda Pubblicità e Pubbliche Affissioni:

- Rilascio delle autorizzazioni: Ufficio Tecnico
- Responsabile dell'entrata: Ufficio Ragioneria

Per quanto riguarda l'Occupazione spazi / suolo pubblico

- Rilascio delle autorizzazioni: Ufficio Tecnico
- Responsabile dell'entrata: Ufficio Ragioneria

**VISTO** l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296:

*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*

**DATO ATTO** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato prorogato al 31/3/2021 e con D.L. 22 marzo 2021, n.41 è stata disposta (art.30 comma 4) una ulteriore proroga al 30/4/2021;

## **D E L I B E R A**

- 1) di **APPROVARE le tariffe 2021** del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali come da allegati:
  - a) **Diffusione di messaggi pubblicitari**;
  - b) **Occupazione**, delle aree/spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti;
  - c) **Pubbliche affissioni**
  - d) Occupazione di **aree mercatali**
  
- 2) di stabilire l'applicazione delle maggiorazioni per quanto riguarda la pubblicità:
  - a) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle **insegne luminose o illuminate**, viene applicata una maggiorazione del 100% della relativa tariffa
  - b) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne vengono altresì applicate le seguenti **ulteriori maggiorazioni**:

50% per superfici **oltre il metro quadro**;

- 3) di azzerare in parte le tariffe come da prospetti allegati a) b) c) d), causa il COVID, richiamando le considerazioni sopra dettagliate;
- 4) di non definire ulteriori casi di **riduzione** rispetto a quelli stabiliti dalla legge e dal regolamento;
- 5) di individuare gli Uffici / Funzionari competenti al rilascio delle Autorizzazioni / Concessioni ed alla gestione dell'Entrata nella maniera seguente:  
Per quanto riguarda Pubblicità e Pubbliche Affissioni:
  - Rilascio delle autorizzazioni: Ufficio Tecnico
  - Responsabile dell'entrata: Ufficio RagioneriaPer quanto riguarda l'Occupazione spazi / suolo pubblico
  - Rilascio delle autorizzazioni: Ufficio Tecnico
  - Responsabile dell'entrata: Ufficio Ragioneria

Dispone inoltre di inviare copia del presente atto a:

- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico Comunale
- Ufficio mdi Polizia Locale UTI
- Ufficio SUAP UTI

Considerata inoltre l'urgenza, con successiva votazione,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e s.m.i..

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime, palese

**DELIBERA**

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 22/2003.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Erto e Casso, 16 aprile 2021

Il Responsabile

F.TO CLAUDIO OLIVIER

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Erto e Casso, 16 aprile 2021

Il Responsabile

F.TO CLAUDIO OLIVIER

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Carrara Antonio

Il Segretario

F.to Greco Vincenzo

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 22/04/2021 al 06/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Erto e Casso, li 22/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Caterina Lucchini

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/04/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 19/04/2021

Il Responsabile dell'esecutività

F.to Vincenzo Greco

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento